

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1551

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPERONI, SBARBATI, ABBATE, AMATO, BURANI PROCACCINI, CARBONI, CESETTI, COSTA, D'IPPOLITO, DELBONO, LEONE DELFINO, DOMENICI, FOLENA, FRAGALÀ, MARCO FUMAGALLI, GARRA, GERARDINI, GIACCO, INNOCENTI, LAMACCHIA, LANDI DI CHIAVENNA, LENTO, LOMBARDI, LUCCHESI, MALAGNINO, MANGIACAVALLLO, MARINACCI, MOLINARI, NESI, NIEDDA, OLIVIERI, POSSA, ROTUNDO, SANZA, SCAJOLA, SCRIVANI, GAETANO VENETO**

Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali.

*Presentata il 19 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende temperare l'eccessiva rigidità della legge sull'ineleggibilità per le cariche degli enti locali (articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16). Una riforma si rende, infatti, necessaria in quanto le disposizioni in esame appaiono eccessivamente restrittive del diritto di

elettorato passivo (e solo di quello locale e regionale) garantito dalla Costituzione ed anche dalla Carta europea delle autonomie locali; inoltre hanno creato una situazione di confusione e di incertezza alla guida di molti enti locali.

Il punto che si vuole modificare riguarda l'applicazione della sanzione dell'ineleggibilità per le cariche amministrative anche ai casi di condanne a pene lievi (come la

multa o la reclusione fino ai sei mesi). Si vuole almeno attenuare la disparità di trattamento a danno degli amministratori locali, sia rispetto agli eletti alle cariche politiche nazionali per cui questa sanzione non è prevista, sia rispetto agli alti dirigenti amministrativi, non eletti, che, in presenza delle stesse condizioni, permangono legittimamente nelle loro funzioni. Con il testo che segue si ripristina il limite di pena della legge del 1977 che modificava gli articoli 270 e 271 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, (testo unico della legge comunale e provinciale) del contenuto illiberale.

A tal fine la proposta di legge modifica la lettera *c*) dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, introducendo il limite della reclusione superiore ai sei mesi.

Non si è ritenuto, invece, di dare espressa disciplina al caso in cui la pena inflitta sia patteggiata e consegua alla sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

La concorde giurisprudenza ritiene infatti si debbano equiparare le sentenze di cui all'articolo 444 alla sentenza di condanna per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dall'articolo 15 della legge n. 55 del 1990. Ne consegue che, se è stata patteggiata la reclusione non superiore ai sei mesi per un delitto commesso con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ricorre la fattispecie che esclude l'ineleggibilità (lettera *c*) nel testo proposto).

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)* sempre che la reclusione inflitta sia superiore a sei mesi; ».

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; essa si applica anche alle cariche ricoperte nonché ai procedimenti giudiziari pendenti al momento della sua entrata in vigore.

